

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 764

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCALFAROTTO, CARRA

Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, e al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, per la repressione delle discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere

Presentata il 16 aprile 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il principio generale di non discriminazione ha valore universale, riguarda ogni persona e, come tale, è affermato nelle norme di diritto internazionale fin dalla Dichiarazione universale dei diritti umani adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948. La Costituzione, all'articolo 3, primo comma, afferma la pari dignità sociale di tutti i cittadini senza distinzione di condizioni personali e sociali.

Questa condizione di pari dignità e di tutela dalle discriminazioni oggi non è tutelata in Italia nel caso dei cittadini e delle cittadine lesbiche, *gay*, bisessuali e transessuali né dal punto di vista sociale, restando vivi e diffusi pratiche di discriminazione e atti di omofobia e transfobia,

sia sul piano normativo dove ad oggi manca un'adeguata legislazione antidiscriminatoria.

Da molti anni le istituzioni europee invitano gli Stati membri ad affrontare questo tema in maniera adeguata, ottenendo nel corso del tempo l'adozione di leggi specifiche nella gran parte dei Paesi dell'Unione europea, ma non in Italia.

Già nel 1981, con la raccomandazione n. 924 del 1° ottobre sulle discriminazioni contro gli omosessuali, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa esortava gli Stati dell'Unione a garantire pari trattamento alle persone omosessuali.

A seguito del rapporto dell'eurodeputata italiana Vera Squarzialupi sulle discriminazioni sessuali sul posto di lavoro, il Parlamento europeo il 13 marzo 1984

approvava una risoluzione con cui invitava gli Stati a individuare « qualsiasi discriminazione nei confronti delle persone omosessuali, attinenti al lavoro, alla casa e altri problemi sociali ».

Diverse risoluzioni europee hanno successivamente ribadito la necessità di adottare legislazioni antidiscriminatorie anche a tutela delle persone omosessuali (D'Ancona 11 giugno 1986, Parodi 26 maggio 1989, Buron 22 novembre 1989, Ford 23 luglio 1990).

Analoga attenzione è stata prestata dalle istituzioni europee alla tutela da discriminazioni delle persone transessuali. La raccomandazione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa n. 1117 del 1989 sulla condizione delle persone transessuali riconosce che le persone transessuali sono spesso vittime di discriminazione e richiama l'articolo 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che vieta ogni discriminazione nel godimento dei diritti e delle libertà fondamentali.

La citata raccomandazione n. 117 approvata dal Parlamento europeo il 12 settembre 1989 deplora che le persone transessuali siano discriminate, emarginate e talvolta criminalizzate; invita gli Stati membri a emanare disposizioni che ne vietino la discriminazione, invita il Consiglio d'Europa a emanare una convenzione per la loro tutela, invita la Commissione e il Consiglio a precisare che le direttive europee sull'equiparazione di uomini e di donne sul posto di lavoro e vieta anche la discriminazione delle persone transessuali.

La risoluzione del Parlamento europeo dell'8 febbraio 1994 sulla parità di diritti per gli omosessuali nella Comunità ha chiesto ai Paesi dell'Unione europea di adottare misure e di intraprendere campagne, in cooperazione con le organizzazioni nazionali dei *gay* e delle lesbiche, contro gli atti di violenza di discriminazione sociale nei confronti degli omosessuali. La richiesta veniva ribadita con le risoluzioni sul rispetto dei diritti dell'uomo nell'Unione europea del 1995, del 1996 e del 1997 e con la risoluzione sulla parità

di diritti per gli omosessuali nell'Unione europea del 1998.

Nel 1996, la Corte di giustizia della Comunità europea, con la sentenza *P. contro S. and Cornwall County Council*, aveva stabilito che la sfera di applicazione della direttiva del 9 febbraio 1976 (ora abrogata) 76/207/CEE del Consiglio, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro non poteva essere ridotta alle sole discriminazioni dovute all'appartenenza all'uno o all'altro sesso, ma si estendeva alle discriminazioni determinate dal cambiamento di sesso.

Il Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997, nell'aggiornare il Trattato di Roma del 1957, atto di nascita della Comunità europea, aveva stabilito, introducendo l'articolo 13 del Trattato di Roma, che il Consiglio europeo potesse prendere i provvedimenti opportuni per combattere la discriminazione basata, fra l'altro, sul genere e sull'orientamento sessuale (« *sexual orientation* », maldestramente tradotto dall'ufficio traduzioni dell'Europarlamento con l'espressione « tendenze sessuali »).

Anche la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, firmata a Nizza il 7 dicembre 2000, vieta espressamente qualsiasi forma di discriminazione fondata, fra l'altro, sul sesso o alle tendenze sessuali.

La raccomandazione n. 1474 approvata il 26 settembre 2000 dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha chiesto ai Paesi europei di inserire l'orientamento sessuale nelle leggi nazionali contro la discriminazione, di combattere l'omofobia nelle scuole, nella sanità, nelle Forze armate e nella polizia e nel lavoro, nonché di inserire il divieto di discriminazioni sulla base dell'orientamento sessuale nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

A seguito della direttiva del Consiglio dell'Unione europea 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che mira a stabilire un quadro generale per la lotta

alle discriminazioni per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro, l'Italia, che fino ad allora aveva del tutto ignorato il tema di una tutela normativa delle persone omosessuali e transessuali, è costretta ad adeguare la propria legislazione. Lo ha fatto con il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante « Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro », che introduce per la prima volta nell'ordinamento italiano il principio di parità di trattamento e il divieto esplicito di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro, introducendo inoltre una disciplina antidiscriminatoria che include strumenti di tutela giurisdizionale. Questo non ha evitato all'Italia una procedura di infrazione che ha prodotto, nel 2008, la modifica del decreto legislativo in senso migliorativo per i lavoratori oggetto di discriminazione.

Nelle considerazioni introduttive alla direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, il Parlamento europeo e il Consiglio ribadiscono quanto già affermato dieci anni prima dalla Corte di giustizia della Comunità europea, vale a dire che il campo d'applicazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne non possa essere limitato al divieto delle discriminazioni basate sul fatto che una persona appartenga all'uno o all'altro sesso e che tale principio si applica anche alle discriminazioni derivanti da un cambiamento di sesso.

Una successiva risoluzione approvata a Strasburgo il 18 gennaio 2006 con il voto, oltre che delle sinistre, della gran parte dei liberali e dei popolari, dichiara l'omofobia, definita come una paura e un'avversione irrazionale nei confronti dell'omosessualità e di lesbiche, *gay*, bisessuali e transessuali (Lgbt), « assimilabile a razzismo, xenofobia, antisemitismo, sessismo ».

La serie di risoluzioni del Parlamento europeo è continuata con quella del 15 giugno 2006 sull'intensificarsi della violenza razzista e omofoba in Europa e quella del 26 aprile 2007 sull'omofobia in Europa che, fra l'altro, ha proclamato il 17 maggio di ogni anno quale Giornata internazionale contro l'omofobia. La data scelta ricorda la cancellazione dell'omosessualità, il 17 maggio 1990, dalla lista delle malattie mentali da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità.

Tale Giornata ha visto momenti di celebrazione ufficiale anche in Italia. Basti pensare all'incontro fra il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e le associazioni più rappresentative della comunità Lgbt italiana, avvenuta il 17 maggio 2010, o la lettera inviata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a tutti i dirigenti scolastici in occasione del 17 maggio 2012.

La risoluzione sulla lotta all'omofobia in Europa del 24 maggio 2012 ribadisce la condanna di tutte le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere e deplora vivamente che all'interno dell'Unione europea i diritti fondamentali delle persone Lgbt non siano sempre rispettati appieno.

Dal 1996 numerosi progetti di legge depositati nei due rami del Parlamento italiano hanno chiesto di estendere le tutele già previste dalla normativa per altri soggetti sottoposti a discriminazioni e per i cosiddetti « crimini d'odio » alle persone omosessuali e transessuali, ma finora il Parlamento non ha adottato nessuna misura in questo senso. Va ricordato che nel gennaio 2008 la Commissione giustizia della Camera dei deputati ha licenziato il testo unificato atto Camera n. 1249-ter e abbinato, recante misure contro gli atti persecutori e contro la discriminazione e la violenza determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

Il tema di una tutela delle discriminazioni sessuali nel nostro Paese è quanto mai urgente.

Purtroppo non esistono nel nostro Paese statistiche ufficiali sulle discriminazioni di lesbiche, *gay*, bisessuali e transes-

suali: questo rappresenta di per sé un segno evidente della sottovalutazione di questa piaga sociale da parte delle istituzioni. I dati a disposizione sono quelli prodotti nel corso del tempo, a volte all'interno di progetti di collaborazione con istituzioni nazionali e locali, dalle organizzazioni di volontariato e di promozione sociale che operano nel campo della promozione dei diritti e della tutela da discriminazioni delle persone omosessuali e transessuali.

Secondo il « *Report omofobia* » pubblicato annualmente da Arcigay, nel 2011 sono apparse sui giornali le cronache di più di cinquanta casi di aggressioni, violenze, episodi di ricatto e atti di bullismo di carattere omofobico o transfobico. Si tratta della punta di un *iceberg*, che nasconde una casistica molto più diffusa che le vittime spesso non denunciano per paura di ritorsioni o per timore della visibilità pubblica. L'assenza di una tutela normativa delle persone omosessuali e transessuali non solo lascia prive di protezione le vittime di questi atti ma, in

presenza di una normativa antidiscriminatoria relativa alla protezione di altre soggettività, sembra quasi indicare l'assenza di un disvalore degli atti di omofobia e di transfobia.

La presente proposta di legge si propone di estendere agli atti di discriminazione e ai delitti motivati dall'odio nei confronti delle persone omosessuali e transessuali la protezione già garantita ai crimini d'odio fondati su motivazioni razziali, etniche, nazionali o religiose dalla legge 13 ottobre 1975, n. 654, come, tra l'altro, modificata dal decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, detto « legge Mancino ». In ossequio al generale principio stabilito dall'articolo 609-*septies* del codice penale, si ritiene di escludere la perseguibilità d'ufficio, ricollegata dall'articolo 6 della legge Mancino alla configurabilità dell'aggravante di cui all'articolo 3 della stessa legge, per il delitto di violenza sessuale di cui all'articolo 609-*bis* del citato codice penale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), le parole: « o religiosi » sono sostituite dalle seguenti: « , religiosi o relativi all'orientamento sessuale o all'identità di genere »;

2) alla lettera b), le parole: « o religiosi » sono sostituite dalle seguenti: « , religiosi o relativi all'orientamento sessuale o all'identità di genere »;

b) al comma 3, le parole: « o religiosi » sono sostituite dalle seguenti: « , religiosi o relativi all'orientamento sessuale o all'identità di genere ».

2. Al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel titolo, le parole « e religiosa » sono sostituite dalle seguenti: « , religiosa e fondata sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere »;

b) all'articolo 1:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere »;

2) al comma 1-*quinquies* le parole: « o degli extracomunitari » sono sostituite dalle seguenti: « , degli extracomunitari o delle persone omosessuali e transessuali »;

c) all'articolo 3, comma 1, le parole: « o religioso » sono sostituite dalle seguenti: « , religioso o motivato dall'orien-

tamento sessuale o dall'identità di genere »;

d) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: « comma 1, » sono inserite le seguenti: « ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 609-*bis* del codice penale, ».

PAGINA BIANCA



17PDL0051470